

COMUNE DI  
CASTELBALDO



DELIBERAZIONE N. 35

COPIA

Prot. N.

in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

Adunanza *Ordinaria* di *Prima* convocazione seduta *Pubblica*

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,  
D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

Delibera con variazione di Bilancio trasmessa in banca in data \_\_\_\_\_

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**  
ai sensi dell'art. 134, comma 4) D.Lgs  
18.08.2000, n.267.

N. .... Reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno:

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
F.to Baldin Marisa

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:45**, presso la sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

<b>BERNARDINELLO RICCARDO</b>	<i>Presente</i>
<b>FUCCI FEDERICO</b>	<i>Presente</i>
<b>ALBORI MARCO</b>	<i>Presente</i>
<b>SPLENDORE NICOLA</b>	<i>Presente</i>
<b>BALBO PIETRO</b>	<i>Presente</i>
<b>BACCAGLINI CATERINA</b>	<i>Presente</i>
<b>BATTAGLIA GIANCARLO</b>	<i>Presente</i>
<b>EZZAMOURI AFAF</b>	<i>Presente in videoco nferenza</i>
<b>MELON ANDREA</b>	<i>Presente</i>
<b>ANDRIAN ANNA</b>	<i>Assente</i>
<b>CAVALLETTO MARCO</b>	<i>Presente</i>

Totali Presenti **10**, Assenti **1**

Partecipa in videoconferenza, il Segretario Verbalizzante Dott.ssa **Tillati Sara** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dott. **BERNARDINELLO RICCARDO** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: **SPLENDORE NICOLA**  
**BACCAGLINI CATERINA**  
**BATTAGLIA GIANCARLO**  
invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto al nr. \_\_\_ dell'ordine del giorno.

Il Sindaco ricorda che il Comune di Castelbaldo ha una sola partecipazione diretta in Acquevenete e una indiretta in Viveracque.

Dopo di che,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.04.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- ✓ con provvedimento della Giunta Comunale n. 31 del 26.05.2023 è stato approvato e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione - (PEG) 2023/2025;
- ✓ con provvedimento della Giunta Comunale n. 33 del 26.05.2023 è stato approvato e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 - art. 6, D.L. n. 80/2021;

Richiamata:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 31.07.2023, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- la propria deliberazione n. 26 in data 30.10.2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 presentato dalla Giunta;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 14.11.2023, con la quale ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2024 – 2026, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

Dato atto che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che:

- il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti “vincolo di scopo” e “vincolo di attività”;
- l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) “non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile”;

Considerato che:

- la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. art 1, comma 612, L. 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 18.03.2015 e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 13.04.2015;

Tenuto conto che devono essere alienate oppure essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Evidenziato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate

dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P;
- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 30/09/2017 con deliberazione n. 23;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Rilevato che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipate detenute e dalle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute al 31.12.2022, come da ultimo da DCC n. 20 del 21.12.2022, emerge n. 1 partecipazione diretta e più precisamente:

1. ACQUEVENETE S.p.a. con una quota dello 0,55%;

Il comune è socio con una quota dello 0,55%, pari a € 1.431.401,00, divenuta definitiva con atto notarile del 09/11/2017 (ex- Centro Veneto Servizi);

Forma giuridica: società per azioni;

oggetto sociale: progettazione, costruzione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, etc.

Sede in Monselice (PD), via C. Colombo n. 29/A; codice fiscale e partita IVA: 00064780281;

numero rappresentanti del comune: nessuno; onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Comune: nessuno.

L'attività di ACQUEVENETE S.p.a. riguarda i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi concernenti l'attingimento dell'acqua grezza, la potabilizzazione, la distribuzione, nonché il trattamento delle acque reflue a servizio delle popolazioni dei 108 comuni aderenti.

ACQUEVENETE S.p.a. nasce il 09/11/2017 in seguito alla fusione dei seguenti Centro Veneto Servizi S.p.A. e POLESINE ACQUE S.p.a..

Comuni gestiti: 108

Popolazione 515.000 abitanti

Superficie territoriale 3.164 Km<sup>2</sup>

Estensione reti idriche 7.145 Km

Estensione reti fognarie 3.035 Km

Impianti di acquedotto 14

Impianti di depurazione 107

Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, di cui uno è presidente.

Lo statuto sociale contempla l'affidamento della gestione "in house" a ACQUEVENETE S.p.a. da parte dell'Autorità d'Ambito Bacchiglione, ora Consiglio di Bacino, sino al 2026. Rientra pertanto nell'attività della Società la gestione degli impianti di potabilizzazione, delle reti idriche, fognarie e degli impianti di depurazione dislocati sul territorio dei Comuni soci. Con DCC n. 22 del 30.10.2023 è stata approvata la modifica allo statuto di Acquevenete, la quale, in qualità di società benefit, intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di territorio, ambiente, comunità, persone e altri portatori di interesse.

Considerato che, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, ACQUEVENETE S.p.a. detiene l'11,84 di Viveracqua S.c.a.r.l., che pertanto risulta partecipata indirettamente dal Comune nella misura dello 0,06512%. Essa svolge attività di gestione di varie fasi dell'attività del servizio idrico integrato. Nel dettaglio, obiettivi della società sono: la creazione di sinergie fra i soci aderenti, l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione e il miglioramento dei servizi erogati. Viveracqua svolge le seguenti funzioni:

- centrale di committenza per le società aderenti, allo scopo di apportare ai Soci vantaggi economici grazie ad un maggiore potere contrattuale conseguente all'incremento della capacità d'acquisto e razionalizzazione dell'utilizzo delle attuali risorse;
- referente unico per le società aderenti, nei rapporti con AEEGSI;
- referente unico con i finanziatori per favorire le migliori condizioni sui piani di sviluppo (es. operazione Hydrobond I e II);
- coordina Gruppi di Lavoro sulle principali aree operative delle società del Servizio Idrico Integrato aderenti;

Visto quanto sopra, l'Amministrazione intende mantenere la partecipazione in tale società, in quanto svolge una delle attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016. Infatti, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, trattasi di società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2 lettera d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti; lettera e) servizi di committenza. Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio di cui all'allegato A).

Dato atto che l'Amministrazione conferma quanto già stabilito con deliberazione di C.C. n. 23 del 30.09.2017 in ordine al mantenimento delle partecipazioni nelle società, in quanto svolgono attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016. La partecipata infatti svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità del Comune e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2, lettera a) del citato articolo ovvero svolge un servizio di interesse generale;

Preso pertanto atto delle partecipazioni del Comune, in applicazione dei criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, e in particolare dall'art. 20 del TU, come risultante dal Piano di razionalizzazione 2021 allegato alla presente e ritenuto meritevole di approvazione, in attuazione dell'art. 20 del TU;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l'articolo 42;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli, all'unanimità, all'unanimità.

## DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2022 delle società in cui il Comune di Castelbaldo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: con voti favorevoli all'unanimità.

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

***(Art 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)***

Visto si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

*Castelbaldo, li 14-12-2023*

**Il Responsabile del Servizio**

**F.to Terrin Federica**

---

***PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E DI  
RAGIONERIA***

***(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)***

Visto si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la copertura finanziaria ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa.

*Castelbaldo, li 14-12-23*

**Il Responsabile di Ragioneria**

**F.to Terrin Federica**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
F.to BERNARDINELLO RICCARDO

Il Segretario verbalizzante  
F.to Tillati Sara

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno \_\_\_\_\_

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- Essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).

Castelbaldo, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
F.to Terrin Federica

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelbaldo, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Terrin Federica